

Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023

Il 25 gennaio 2023 scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel **mese di dicembre e nel 4° trimestre 2022.**

Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall'art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto "Semplificazioni"), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata **al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.**

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le **scadenze relative al 2023**, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022	25 gennaio 2023
Gennaio 2023	27 febbraio 2023
Febbraio 2023	27 marzo 2023
Marzo e 1° trimestre 2023	26 aprile 2023
Aprile 2023	25 maggio 2023
Maggio 2023	26 giugno 2023
Giugno e 2° trimestre 2023	25 luglio 2023
Luglio 2023	25 agosto 2023

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Agosto 2023	25 settembre 2023
Settembre e 3° trimestre 2023	25 ottobre 2023
Ottobre	27 novembre 2023
Novembre	27 dicembre 2023
Dicembre e 4° trimestre 2023	25 gennaio 2024

Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:

- semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico "99500000", senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
- nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta;
- nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l'ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
- con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat -

tabella di sintesi

Modello INTRA	Periodicità	Ammontare trimestrale delle operazioni UE	Obbligo di presentazione
ACQUISTI BENI (INTRA 2- bis)	Mensile	Acquisti intra UE di beni è \geq € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti	Sì, ai soli fini statistici
	Trimestrale	Non più ammesso	No
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2- quater)	Mensile	Prestazioni di servizi UE ricevuti è \geq € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti	Sì, ai soli fini statistici
	Trimestrale	Non più ammesso	No

Modello INTRA	Periodicità	Ammontare trimestrale delle operazioni UE	Obbligo di presentazione
CESSIONI DI BENI (INTRA 1- bis)	Mensile	Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti	Sì, ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti)
	Trimestrale	Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti	Sì, ai soli fini fiscali
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1- quater)	Mensile	Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti	Sì, ai fini fiscali e statistici
	Trimestrale	Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti	

(MF/ms)

Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le **nuove aliquote** del credito d'imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel **Mezzogiorno**.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al **20%**, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-*bis* dell'art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di **5 milioni**.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d'imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d'imposta è però riconosciuto in misura “**maggiorata**” al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in

ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del **Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d'imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

- **25%** per le grandi imprese;
- **35%** per le medie imprese;
- **45%** per le piccole imprese.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall'art. 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

La proroga al 2023 per tale credito d'imposta "potenziato" è stata disposta dall'art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d'imposta per attività di **innovazione tecnologica** è poi riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al **10%**, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al **5%**, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d'imposta per attività di **design e ideazione estetica** è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-*quater* della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, il credito è riconosciuto:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-*quinquies* della L. 160/2019);
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-*sexies* della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell'agevolazione:

Credito d'imposta	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031
R&S	10%, max 5 milioni (salvo credito "potenziato" per il Mezzogiorno)	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni

Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Innovazione 4.0 e green	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	–

(MF/ms)

Istat dicembre 2022

Comunichiamo che l'indice Istat di dicembre 2022, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a + **11,3%** (variazione annuale) e a + **15,5%** (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del **75%** diventano rispettivamente + **8,475%** e + **11,625%**.

(MP/ms)

Webinar fiscale

“Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo le **slide** utilizzate dal dott. Massimo Fumgalli per il webinar fiscale tenutosi martedì 17 gennaio.

Questi gli argomenti trattati:

- **Legge di Bilancio 2023**
- **Decreto Milleproroghe**
- **Novità ultima ora**

Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a comunicazione@api.lecco.it.

(MF/am)

[6488_Webinar_Lecco_17.1.2023.pptx](#)

[Download](#)

Credito imposta energia e gas: proroga per il primo trimestre 2023

L'art. 1 commi 2-9 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la proroga anche per il **primo trimestre 2023** dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura e riconoscendoli in misura pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese agevolate (energivore, gasivore e non gasivore).

In particolare, alle imprese **energivore** – definite come

imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. "CSEA") ai sensi del Dm 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse **autoconsumata** nel primo trimestre 2023.

In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese **non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito di imposta pari al **35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita

al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese **gasivore** – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del Dm 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese **non gasivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l'ammontare dell'agevolazione.

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97, entro il **31 dicembre 2023**.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che i codici tributo istituiti per la compensazione in F24 dei crediti relativi al 1° e 2° trimestre 2022 non sono più utilizzabili.

Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d'imposta sono fiscalmente irrilevanti e **cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

(RP/mf)

Covid-19: isolamento e autosorveglianza nuove regole da gennaio 2023

Sul sito ATS Brianza è disponibile la **Guida aggiornata al 2 gennaio 2023** ([cliccare qui](#)) per l'applicazione del protocollo condiviso in azienda, che si invita a consultare per tutti i dubbi sulla distribuzione delle mascherine, sulle procedure di gestione degli spazi e sanificazione, sulla gestione di

eventuali casi Covid.

In particolare riportiamo qui le **novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022** che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:

Casi Covid confermati

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura **dell'isolamento**, con le modalità qui indicate:

Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento può terminare **dopo 5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;

Per i casi che sono sempre stati **asintomatici** l'isolamento potrà terminare **anche prima dei 5 giorni** qualora un **test** antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti **negativo**;

Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.

Al termine dell'isolamento, è obbligatorio l'uso di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10°** giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti di casi Covid

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell'autosorveglianza**, durante il quale è obbligatorio

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° **giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

(SN/am)

“Energy release, Confapi: rivedere il tetto dei 210 euro mwh”

Comunicato stampa diffuso da Confapi martedì 10 gennaio 2023.

“Se i prezzi dell'elettricità (PUN) dovessero rimanere ai livelli attuali fino a fine gennaio, imprese e aggregatori che hanno aderito all'Energy Release si troverebbero nella condizione di dover trasferire liquidità al GSE invece di riceverla. Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio paradosso che rende la situazione delle imprese ancora più difficile a fronte della necessità di essere competitive anche sul piano internazionale. È necessario pertanto abbassare il tetto della tariffa fissato a 210 euro per MWH per l'acquisto di energia a prezzo calmierato, visto che la scorsa settimana il prezzo medio dell'energia è stato pari a 180,35 megawattora e nella giornata di ieri si era attestato a 157,64. Solo in questo modo si verrebbe incontro alle esigenze delle aziende che da mesi sono alle prese con rincari energetici folli che ne stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza”.

Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

Falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

Sono pervenute segnalazioni di numerose **comunicazioni ingannevoli inviate ad imprese con richieste di versamento** utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.

Tali iniziative sono proposte commerciali di servizi "pubblicitari" a pagamento alle quali la Camera di Commercio di Como-Lecco è del tutto estranea poiché non riguardano alcun adempimento di legge.

A tale proposito ricordiamo che:

1. il pagamento obbligatorio del diritto annuale si effettua esclusivamente attraverso il modello F24 o con il servizio PagoPA;
2. qualsiasi forma di richiesta di pagamento differente da quanto riportato sul sito internet della Camera di Commercio è del tutto facoltativa e non afferente all'Ente.
3. ogni corrispondenza ufficiale inviata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco riporta, su carta intestata, il logo e l'esatta denominazione dell'ente.

Si suggerisce a chi dovesse ricevere queste comunicazioni di rivolgersi alla Camera di Commercio, alla propria Associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di un'offerta commerciale mascherata come tale.

(MP/am)

Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul [sito di Arera](#) delle **“Disposizioni dell’authority di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso”** anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.

Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.

Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La [delibera Tiad](#) molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)

Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.

Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il [D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203](#) correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori degli impianti presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l'Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (di cui all'art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all'art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:

Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti

dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall'art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Inoltre l'art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per **dirigenti e preposti**, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall'art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

- le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
- il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
- la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un'accurata valutazione delle novità applicabili, con l'aiuto del consulente competente.

(SN/am)